

## **DELIBERA N. 81/98**

### **LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA DA TRASMETTERE SU CANALI TELEVISIVI LIBERAMENTE ACCESSIBILI**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 dicembre 1998;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 11 che prevede l'approvazione da parte dell'Autorità di un regolamento relativo al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, e per la disciplina delle trasmissioni in codice su frequenze terrestri;

VISTA la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisiva;

VISTA la direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997, che modifica detta direttiva, ed in particolare l'art. 3 *bis*, comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;

VISTO il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 della Direzione Generale X della Commissione europea, relativo all'attuazione dell'art. 3 *bis* della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

CONSIDERATO che le misure adottate da uno Stato membro non debbono costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti di altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né avere un impatto negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo;

RITENUTO in via preliminare di definire una lista di eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione, non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata;

UDITA la relazione del Commissario, Dr Antonio Pilati;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
2. Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
  - a) l’evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano anche altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
  - b) l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale italiana;
  - c) l’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
  - d) l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

### **Articolo 2**

1. L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata in modo da privare una parte consistente del pubblico italiano della possibilità di seguirli:
  - a) le Olimpiadi estive e invernali;
  - b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
  - c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
  - d) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni (Champions League) e della Coppa UEFA qualora vi prendano parte squadre italiane;
  - e) la competizione ciclistica "Giro d’Italia”;
  - f) il Festival della Canzone di Sanremo;
  - g) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1.

2. Gli eventi di cui al precedente comma 1 devono essere trasmessi in chiaro dalle emittenti televisive in diretta integrale. Sono ammesse due eccezioni:
- a) le Olimpiadi, considerata la durata della manifestazione, la possibile differenza di fuso orario e il fatto che la stessa manifestazione consiste in più eventi tra loro concomitanti, possono essere trasmessi in diretta parziale o in differita parziale;
  - b) il Giro d'Italia, considerata la durata dell'evento, può essere trasmesso in diretta parziale.
3. L'Autorità definisce una seconda lista di eventi per i quali può, di volta in volta e con congruo anticipo, fissare l'obbligo di trasmissione in chiaro:
- a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
  - b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
  - c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.
4. Gli eventi della seconda lista devono essere trasmessi in chiaro dalle emittenti televisive in diretta integrale, ad eccezione del campionato mondiale di ciclismo su strada che, considerata la durata dell'evento, può essere trasmesso in diretta parziale.
5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

### **Articolo 3**

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, lì 16 dicembre 1998

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli